

S.R.L.



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Rossella Talia	Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia	Giudice
dott.ssa Costanza Perri	Giudice

nel procedimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto dalla società
" " **s.r.l.** con sede in Riccione (RN), via Tasso n.113, codice fiscale e partita IVA
03371880406, in persona dell'Amministratore Unico , rappresentata e difesa
dall'avv. Astorre MANCINI del foro di Rimini;
ha depositato il seguente

DECRETO

premesse che

1. la società **s.r.l.** ha depositato in data 09 maggio 2017 domanda prenotativa per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
2. con decreto in data 12/05/2017 il Tribunale ha assegnato il termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 L. Fall., disponendo gli obblighi informativi e designando quale Commissario Giudiziale il dott
3. la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161 commi 2 e 3 e 186 *bis* comma 2 lett. b) L. Fall. il 12/09/2017, nel rispetto del termine assegnato;
4. la società ha per oggetto sociale *"l'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici freschi e conservati; la produzione e la trasformazione di prodotti di gastronomia ittica, in proprio e per conto terzi; l'attività di servizi logistici anche a terzi, nonché il confezionamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti sopra menzionati"*;
5. al momento della presentazione della domanda, per effetto della costituzione della **s.r.l.**, interamente partecipata e dell'incorporazione di altre due società, la **s.r.l.** si articola in tre rami aziendali: **"commerciale"**, in Riccione, presso la sede



- legale dove viene svolta l'attività di importazione, esportazione e commercio all'ingrosso di prodotti ittici freschi e conservati costituente l'80% del fatturato globale; “logistica”, in _____, di supporto a quella commerciale, in capannone di proprietà di terzi adibito per mq. 2000 a cella frigorifero per lo stoccaggio e movimentazione e per i restanti 800 mq. a magazzino a temperatura ambiente e pertinenze; “produzione” in capannone di proprietà in _____ tramite la società _____ s.r.l., in liquidazione, per la trasformazione della materia prima salmone; tale ultima attività è stata sospesa a far data dall'01/01/2017;
6. sussiste la competenza territoriale del tribunale di Rimini, stante l'effettività della sede legale in Riccione, dove si è sempre svolta l'attività commerciale di *import-export*;
 7. ricorrono, come risulta dai bilanci allegati, i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L. Fall.;
 8. dal contenuto della proposta _____ e dalla documentazione prodotta emerge univocamente la sussistenza di una situazione di insolvenza, stante la mancanza di liquidità per far fronte alle obbligazioni assunte;
 9. non risultano pendenti domande per la dichiarazione di fallimento della società istante;
 10. non risulta che la società abbia presentato altra domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L. Fall. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
 11. la domanda di concordato è stata deliberata nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 152 e 161 L. Fall., essendo stata presentata, in conformità alla delibera societaria assunta in data 27/01/2017, dall'Amministratore Unico sig. _____ I, legale rappresentante della società con atto di determina in forma autenticata a ministero notaio dott. Andrea Aquilina di Rimini del 30/01/2017;

ritenuto che

12. la società propone un **concordato in Continuità Aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L. Fall.**, sia **diretta** quanto all'attività principale e caratteristica rappresentata dal **ramo commerciale**, attuata per il tramite di una gestione temporanea da parte dell'affittuario _____ s.r.l.” società sempre riferibile all'amministratore unico _____, ma con la previsione, chiara e univoca, di un **rientro di detto ramo nella piena disponibilità del debitore** entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito alla restituzione con allegata copia conforme del decreto di omologazione munito della dichiarazione di definitività¹, che **indiretta**, tramite la **prosecuzione dell'attività**

¹ Il contatto di affitto temporaneo è stato stipulato, a titolo oneroso e con canone per il periodo 01.03.2017 – 28.02.2018 corrisposto in via anticipata, così che nel Piano proposto si è tenuto conto del solo canone del periodo 01.03.2018 – 30.11.2018 (euro 30.000,00), presumendo che il ramo aziendale possa retrocedere alla _____ entro il mese di _____



del ramo logistica a cura della società “S... s.r.l.” che ha effettuato proposta irrevocabile di acquisto per il prezzo di € 1.842.000,00 euro², con liquidazione dei beni del ramo produzione (immobile di ... e relative dotazioni impiantistiche) non funzionali all’esercizio dell’impresa;

13. invero elemento qualificante del concordato in continuità - con conseguente applicazione, oltre che della disciplina generale di cui agli artt. 160 ss. L. Fall., dello statuto tipico di cui agli artt. 186 bis ss., è, secondo l’orientamento condiviso dal Collegio che appare peraltro in linea con i principi fissati nella legge 19 ottobre 2017 n. 155, di “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, l’elemento ‘oggettivo’ della previsione, nella proposta concordataria, della prosecuzione dell’attività di impresa, vuoi direttamente da parte del debitore vuoi attraverso il meccanismo dell’affitto di azienda, finalizzato alla successiva cessione all’affittuaria o anche alla retrocessione al debitore dell’impresa risanata, o ancora, come pure testualmente previsto “attraverso il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione (in tal senso Tribunale di Rimini 1° dicembre 2016, su www.ilcaso.it; Tribunale di Como 9 febbraio 2017, in www.ilfallimentarista.it.);
14. rilevato che la società debitrice ha depositato, a supporto della proposta e del piano la documentazione prevista dall’art. 161 commi 2 e 3, integrata con quanto richiesto dall’art. 186 bis secondo comma lett. a) e b); in particolare:
- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa aggiornata al 9.5.2017 contenente il Piano Industriale della Società per il quinquennio 2019-2023, con l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi della prosecuzione dell’attività d’impresa e delle risorse finanziarie necessarie e della relativa copertura (all. A);
 - piano e proposta concordataria (all. B);
 - relazione di attestazione ex art. 186 bis comma 2 lett. b) in relazione all’art. 161, terzo comma, L. Fall. redatta dal dott. Si ... - professionista iscritto presso l’ordine

novembre 2018, ovvero sessanta giorni dopo dall’omologazione che si presume possa avvenire entro il mese di settembre 2018. di chiusura anticipata della procedura concordataria, il rapporto di affitto si intenderà invece risolto decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che nega l’omologazione del concordato o comunque definisce anticipatamente la procedura. In caso di immediata apertura di procedura fallimentare a carico di ... il curatore avrà inoltre la facoltà di richiedere l’immediato rilascio del ramo aziendale affittato, nei termini più favorevoli rispetto a quelli previsti dall’art. 79 della legge fallimentare.

² In particolare tale proposta prevede il pagamento del prezzo in unica soluzione alla data della cessione dell’azienda, con il debito verso dipendenti integralmente a carico della cessionaria, ed è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) che il fatturato dei quindici mesi decorrenti dal mese di aprile 2017 sia pari almeno all’importo di euro 5.000.000,00, in linea con i volumi d’affari espressi dal ramo aziendale;
- (ii) che intervenga in via definitiva l’omologazione del Concordato Preventivo richiesto dalla società istante;
- (iii) che la stessa: ... s.r.l. risulti aggiudicataria del ramo aziendale all’esito dell’eventuale procedura competitiva di legge.



dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini, e al registro dei revisori contabili – che, richiamate le regole tecniche e con motivazione adeguata, attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare, contenente altresì l'attestazione circa l'inesistenza di beni gravati da privilegio speciale IVA (all. C);

- elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e le cause di prelazione (allegato n. 3 alla Relazione);

15. la **proposta concordataria**, basata sulla stima del presumibile valore di realizzo dell'attivo presente nel patrimonio della società _____ s.r.l. e dei flussi derivanti dalla continuazione da parte della Società del ramo commerciale, senza che sulla stessa espliciti efficacia determinante il diniego di autorizzazione all'atto di straordinaria amministrazione relativo al ramo produzione di _____ – come espressamente chiarito a pagina 29 della domanda di ammissione depositata il 12 settembre 2017 e alle pagine 38-39 della Relazione di cui all'Allegato A - essendo già state indicate somme ridotte del 10% rispetto alla stima del consulente della società debitrice, prevede:

- il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia – quantificate in € 596.790,00 (v. pag. 59-60 Relazione di cui all'Allegato A) e in prededuzione, nonché di quelle di gestione della società durante la procedura;
- l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, anche del creditore ipotecario CARIM, assistito da ipoteca integralmente capiente (iscritta sull'immobile di _____ con residuo debito di euro 238.748,25), entro dodici mesi dalla data di omologazione;
- la soddisfazione nella misura di circa il **17,88 % dei creditori chirografari** entro il termine massimo di cinque anni dalla data di omologazione;

16. la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi;

17. la nomina del commissario liquidatore va effettuata, ai sensi dell'art. 182 L. Fall., nel decreto di omologa del concordato, ed attiene pertanto ad una fase successiva;

18. si ritiene possa trovare accoglimento la richiesta di contenere il fondo spese entro il limite del 20% di quelle preventivate, e pertanto lo si determina in € 120.000,00

P.Q.M.

visti gli artt. 160, 163, 186 *bis* L. Fall.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società _____

s.r.l. con

sede in Riccione (RN), via _____ codice fiscale e partita IV _____

nomina giudice delegato la **dott.ssa Rossella TALIA**;



conferma la nomina quale commissario giudiziale del dott. l , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 29 L. fall.;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno **09 marzo 2018 alle ore 10.30** e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 28 novembre 2017, a cura del Commissario giudiziale;

fissa il termine del **23 gennaio 2018** per il deposito a cura del commissario della relazione particolareggiata di cui all'art. 172 L. Fall.;

stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di comunicazione del presente provvedimento per il versamento, ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 4) L. Fall, da parte della ricorrente, e successivo deposito in cancelleria di documentazione attestante detto versamento, della somma di euro 120.000,00 disponendo che detto versamento sia effettuato su un conto corrente intestato alla procedura da aprire a cura del commissario giudiziale presso un primario istituto di credito a sua scelta;

avverte la ricorrente che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale provvederà a norma dell'art. 173 L. Fall.;

ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

si comunichi anche al P.M..

Così deciso in Rimini, camera di consiglio del 09 novembre 2017

Il Presidente rel.
dott.ssa Rossella Talia

